



# COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 – Viale Vittorio Veneto, 5 – 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

Pec: [comune.esperia@anutel.it](mailto:comune.esperia@anutel.it)

---

PROT. N.4428 del 02.05.2023

## ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 02.05.2023

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE AL TRAFFICO DEI VEICOLI A MOTORE NEI SENTIERI MONTANI DELL'AREA PROTETTA DEL 'PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI', RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ESPERIA (FR).**

### IL SINDACO

**CONSIDERATE** le sempre più frequenti segnalazioni pervenute all'ente comunale circa la presenza di veicoli a motore sui sentieri del "Parco Naturale dei Monti Aurunci" e ricadenti nel territorio comunale;

**CONSIDERATO** che tale circostanza rappresenta un pericolo per i camminatori e per la fauna;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di tutela e salvaguardia del territorio protetto;

**CONSIDERATO** altresì il danno che tali veicoli arrecano all'ambiente circostante;

**RITENUTO** doveroso intervenire per ripristinare livelli di sicurezza e per la tutela del territorio, facendo installare apposita segnaletica stradale verticale di divieto di transito ai veicoli a motore (con esclusione dei mezzi agricoli, mezzi forestali, mezzi di soccorso, controllo o vigilanza), da posizionare nei tratti interessati;

**RICHIAMATA** la propria nota prot. n° 3883 del 12 aprile 2023 con la quale si richiede all'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci di attivarsi per l'installazione della segnaletica stradale a riguardo, riscontrata con nota dell'Ente Parco con progressione n. 1164 del 20.04.2023 nella quale, il suddetto Ente, condividendo l'iniziativa, richiedeva esplicitamente l'adozione di un'apposita ordinanza sindacale finalizzata alla regolamentazione /interdizione del traffico dei veicoli a motore;

**ATTESA** dunque la necessità di adottare apposita ordinanza sindacale finalizzata alla interdizione del traffico di veicoli a motore, con esclusione dei mezzi agricoli, mezzi forestali, mezzi di soccorso, controllo o vigilanza sui sentieri del Parco ricadenti in questo comune;

**VISTO** il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. – Nuovo codice della Strada;

**VISTO** il D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

**VISTA** la Legge Regionale Lazio n°29/97 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) art. 1 secondo capoverso lett. h):

- "La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta (...);
- E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con veicoli a motore (autoveicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi (...) comprendendo anche i relativi sentieri e mulattiere:

lett. H) zone adibite o destinate a parchi e riserva naturali regionali (:::);

**VISTA** la Legge Regionale Lazio n° 29/97 (Norme in materia di aree naturali protette regionali art. 8 co.3 lett. g) e i):

- lett. g) “il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per i mezzi di cui all’articolo 31, comma 1 bis, lettera d), nonché gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti”;
- lett. i) “lo svolgimento di attività sportive a motore”;

**VISTO** il Decreto del 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2021;

**VISTO** il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. -Testo Unico degli Enti Locali;

**ATTESA** la propria competenza in materia;

### **ORDINA**

Per i motivi esposti nella premessa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto:

- l’interdizione del traffico ai veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di trasporto che non hanno limitazioni alla circolazione fuori strada o sui sentieri e/o strade brecciate quali mezzi agricoli, mezzi forestali, mezzi di soccorso, controllo o vigilanza, nei sentieri montani dell’area protetta del “Parco Dei Monti Aurunci” ricadenti nel territorio del comune di Esperia (FR);
- che tale disposizione si applichi sui seguenti sentieri ricadenti nel territorio comunale di Esperia nelle località di Polleca, Fraile, Cerretello, Portella e Sant’Ermo ed esattamente:
  - ❖ **Sentiero CAI 970 -porzione di terreno del comune di Esperia-; Sentiero CAI 967; Sentiero CAI 967B; Sentiero CAI 963; Sentiero CAI 963B – porzione di terreno ricadente nel comune di Esperia (FR); Sentiero CAI 963C; Sentiero CAI 957; Sentiero CAI 957 B; Sentiero CAI 907 B; Sentiero CAI 915; Sentiero CAI 915 B; Sentiero CAI 915C; Sentiero CAI 907; Sentiero CAI 907B**
  - ❖

### **DEMANDA**

All’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci l’installazione della cartellonistica necessaria.

### **DISPONE**

la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Esperia;

la pubblicazione sul sito web del Comune di Esperia;

la trasmissione a:

Comando stazione Carabinieri Forestali di Pontecorvo;

All’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;

Servizio Polizia Locale del Comune di Esperia;

Ufficio Tecnico del Comune di Esperia;

Prefettura di Frosinone.

Che le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l’apposizione della prevista segnaletica stradale;

Che ai trasgressori della presente ordinanza verrà comminata la sanzione amministrativa di cui all’art.7 del Codice della strada, fatte salve eventuali altre fattispecie di violazioni;

Che alle forze di Polizia presenti sul territorio e a chiunque altro ne abbia titolo spetta l’incarico di vigilare sulla corretta esecuzione del presente provvedimento Sindacale.

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Esperia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

**II SINDACO  
GIUSEPPE VILLANI**

*(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)*